

Pubblicato il 01/03/2024

N. 00217/2024 REG.PROV.COLL.  
N. **00083/2024** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2024, proposto da

Claudio Tazio, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Fragapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Francesca Definis, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

- della Determinazione dirigenziale n. DD 7171 del 01.12.2023 della Dirigente del Dipartimento Servizi Interni – Divisione del Persona della Città di Torino, in parte qua, avente ad oggetto: “*selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 10 posti nell'area degli istruttori – istruttore*

*amministrativo, (S.P. 06/23). Recepimento graduatoria di merito e approvazione graduatoria finale*”, con la quale è stata recepita la graduatoria di merito formata all’esito della indicata selezione, ed è stata approvata la graduatoria finale;

- della graduatoria medesima, pubblicata in data 1° dicembre 2023, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione 427;

- dei successivi scorrimenti in graduatoria, nella parte in cui hanno ignorato la posizione del ricorrente;

- di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, anteriore e successivo, compresi i verbali di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi; i verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi i giudizi finali;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento dei titoli dedotti e deducendi in sede di selezione con conseguente rideterminazione della relativa posizione in graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il requisito del *periculum in mora* appaia indimostrato, attesa l’assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio, tenuto conto che, anche laddove fossero integralmente assegnati i punti richiesti prevalentemente in ragione dell’esperienza lavorativa maturata alle dipendenze di G.T.T. S.p.A. e/o del periodo di comando presso il Comune di Torino, il ricorrente

si posizionerebbe al posto n. 247 della graduatoria (destinata a scadere il 30.11.2025) e, quindi, ben oltre la posizione utile per essere assunto;

Rilevato altresì che il ricorso è stato notificato a uno solo dei concorrenti inclusi nell'elenco nominativo degli idonei predisposto dalla Città di Torino;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 49 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Città di Torino dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nell'elenco degli idonei, predisposto dalla Città di Torino dalla posizione n. 247 alla posizione n. 426;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità la Città di Torino ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

la Città di Torino:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, respinge l'istanza cautelare indicata in epigrafe.

Dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese della fase di lite compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Alessandro Cappadonia**

**IL PRESIDENTE**

**Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**



## CITTA' DI TORINO

### AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza della ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione III, n. 217/2024, pubblicata il 1° marzo 2024, nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (R.G. n. 83/2024) promosso da Claudio Tazio, nato a Rivoli (TO) il 13 maggio 1970 (c.f.: TZA CLD 70E13 H355L), assistito dall'Avv. Domenico Fragapane, contro il Comune di Torino, in persona del Sindaco *p.t.* (c.f. 00514490010).

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.